



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

Rapporto Durata minima

7 aprile 2021

252.13-12.1.5 ds

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Indice

1	Decisione della CDPE	3
2	Mandato e obiettivi	3
3	Metodo di lavoro del gruppo di progetto	3
4	Proposte	4
5	Domande per la consultazione	6
6	Proposte del gruppo di progetto Durata minima	7

1 Decisione della CDPE

Il 24 ottobre 2019 l'assemblea plenaria della CDPE ha deciso di dare avvio alla seconda fase del progetto «Sviluppo della maturità liceale» (SML) e ha incaricato il Segretariato generale di proporre un'organizzazione di progetto entro gennaio 2020. Lo stesso giorno la CDPE ha esplicitamente deciso di armonizzare la durata minima della formazione liceale, di adeguare di conseguenza l'articolo 6 del Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) e di verificare l'adeguatezza di altre disposizioni del regolamento al riguardo. È stato sottolineato che questa misura era necessaria «per garantire uno standard di riferimento più solido per il riconoscimento e l'equivalenza delle maturità liceali».

2 Mandato e obiettivi

Su mandato della direzione del progetto SML (22 luglio 2020), il gruppo di progetto Durata minima ha i seguenti obiettivi:

- formulare proposte per la modifica dell'articolo 6.2 e dell'articolo 7.2 RRM/ORM;
- formulare proposte concernenti il periodo di transizione per l'attuazione da parte dei Cantoni interessati dalla modifica dell'articolo 6.2;
- presentare un rapporto finale sul progetto «Durata minima della formazione liceale».

3 Metodo di lavoro del gruppo di progetto

Il gruppo di progetto era così composto:

- Laurent Droz, coresponsabile del progetto SML;
- Désirée Schmid, collaboratrice scientifica SML;
- Chantal Andenmatten, segretariato generale della CDPE, responsabile del settore formazione professionale e formazione generale del grado secondario II;
- Marie Launaz, collaboratrice scientifica SEFRI;
- Kathrin Hunziker, presidente della Conferenza svizzera dei servizi dell'insegnamento secondario II formazione generale;
- Mario Battaglia, capo della sezione delle scuole medie, Cantone di Berna;
- Jean-Pascal Lüthi, capo del servizio della formazione postobbligatoria e Clément Schaffter, capo della sezione della formazione professionale e generale, Cantone del Giura;
- Katia Sartori, responsabile dell'ufficio delle formazioni professionali e universitarie, Cantone di Neuchâtel;
- Lionel Eperon, direttore generale dell'insegnamento postobbligatorio, Cantone Vaud.

Il gruppo di progetto si è riunito due volte: la prima riunione è stata imperniata su una discussione di carattere generale sullo stato attuale della durata della formazione liceale, sul contesto giuridico di riferimento e sulle sfide pedagogiche di una formazione con una durata minima unificata di quattro anni. La seconda riunione ha permesso di chiarire i possibili modelli di riferimento per garantire l'armonizzazione della durata della formazione e di presentare il processo attuato nella parte di lingua tedesca del Cantone di Berna per assicurare il passaggio della formazione da tre a quattro anni. Il presente rapporto è stato adottato per via circolare in dicembre 2020.

4 Proposte

Il lavoro svolto dal gruppo di progetto rivela che:

L'articolo 6 capoverso 1 non è in linea con l'evoluzione del sistema scolastico. L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS, 14 giugno 2007) armonizza a livello svizzero la durata dei gradi di insegnamento (undici per il grado elementare, scuola dell'infanzia o ciclo elementare compresi, e il grado secondario I) e i loro principali obiettivi. Il Concordato HarmoS è entrato in vigore il 1° agosto 2009. Il 26 settembre 2010 quindici Cantoni avevano aderito al Concordato. Da allora, tutti i Cantoni svizzerotedeschi (germanofoni e bilingue) hanno introdotto il *Lehrplan 21*, i Cantoni romandi (francofoni e bilingue) hanno adottato il *Plan d'études romand*. È quindi necessario modificare la durata minima di 12 anni menzionata nel capoverso 1 e armonizzarla con il sistema scolastico attuale nel suo insieme. In questo senso, il percorso globale di un allievo fino all'ottenimento della maturità liceale può essere di

- 15 anni se il modello di attuazione scelto dal Cantone in questione è 11 + 4, ossia 11 gradi di scolarità obbligatoria e 4 di formazione liceale;
- 14 anni se il modello di attuazione scelto dal Cantone in questione è di 10 + 4, ossia 10 gradi di scolarità obbligatoria secondo l'articolo 6.4 del Concordato HarmoS – «Il passaggio nelle scuole di maturità liceale avviene nel rispetto delle disposizioni del Consiglio federale e della CDPE, di regola dopo il 10° anno» – e 4 anni di formazione liceale.

Per lasciare a ogni Cantone la facoltà di scegliere liberamente se attuare il modello 10 + 4 o 11 + 4, il gruppo di progetto propone di iscrivere nell'articolo 6.1 una durata minima di 14 anni.

L'aggiornamento dell'articolo 6 richiesto dalla CDPE induce il gruppo di progetto a definire le caratteristiche della formazione liceale con una durata minima di quattro anni. Il gruppo di progetto ha convenuto le seguenti caratteristiche: un regolamento intercantonale (e un'ordinanza federale) di riferimento; un Piano quadro degli studi (PQS) di riferimento; un insegnamento di livello liceale globale e coerente di almeno 4 anni per gli allievi; un'organizzazione scolastica specifica, ossia interamente di livello secondario II.

Un gruppo di lavoro ad hoc si sta occupando dell'aggiornamento del PQS, partendo dal principio di una formazione della durata minima di 4 anni. Il PQS definirà obiettivi comparabili in termini di formazione. La

ripartizione dei contenuti e degli obiettivi specifici da raggiungere sarà stabilita a livello del piano di studi dei Cantoni e delle scuole.

Secondo i criteri definiti in precedenza, l'armonizzazione su una durata minima di 4 anni implica anche la necessità di abolire l'eccezione di cui all'articolo 6 capoverso 2 ORM: «Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale». Il concetto di «carattere preliceale» non è più sufficiente. Come suesposto, nell'ambito di un'organizzazione scolastica specifica l'insegnamento deve essere a carattere liceale e garantito sulla base del PQS e da docenti che abbiano le qualifiche necessarie per assicurare un insegnamento di livello secondario II.

Il gruppo di progetto constata che il modello 10 + 4 permette ai Cantoni di prevedere una possibilità di collegamento per gli allievi che desiderassero seguire la formazione liceale dopo un undicesimo grado HarmoS. Questo modello è applicato in diversi Cantoni svizzerotedeschi e anche in un liceo intercantonale della Broye per gli allievi vodesi. L'esperienza insegna che si tratta di una bassa percentuale di allievi, per esempio nella parte tedesca del Cantone di Berna e nel liceo intercantonale della Broye. D'altro canto, un insegnamento specifico per la maturità liceale a partire dall'undicesimo anno scolastico presenta indiscutibili vantaggi in termini pedagogici per rafforzare il percorso liceale. Attualmente il numero di discipline e le esigenze del (futuro) PQS rendono difficile, in una formazione pianificata su tre anni, qualunque evoluzione della griglia oraria dei licei come attualmente evidenza, per esempio, l'introduzione dell'informatica tra le discipline obbligatorie al più tardi in agosto 2022. In futuro l'undicesimo anno come primo anno di liceo consentirà di migliorare la formazione generale degli allievi necessaria al percorso didattico liceale, ponendo comunque le basi per orientamenti propedeutici in diverse discipline. Una distinzione degli indirizzi liceali a partire dal decimo grado permette altresì di focalizzarsi maggiormente sulla preparazione ai percorsi di formazione professionale nell'undicesimo grado per gli allievi che optano per questo indirizzo. È necessario tuttavia prestare attenzione a non distogliere gli allievi validi dai percorsi di formazione professionale complessi.

Le qualifiche professionali richieste per insegnare nel livello secondario II formazione generale sono definite dalla CDPE nel Regolamento del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità¹. L'articolo 7 capoverso 2 è dunque superfluo e può essere abrogato.

Infine, il gruppo di progetto propone di sancire nell'articolo 8 che i piani di studio cantonali devono precisare gli obiettivi e i contenuti dei quattro anni di ciclo liceale.

In generale il gruppo di progetto sottolinea che le implicazioni delle modifiche degli articoli 6, 7.2 e 8 sono significative per i Cantoni che devono adattare la durata minima della formazione liceale. Costata che il periodo transitorio di attuazione delle nuove esigenze (PQS e RRM aggiornati) dovrebbe essere modulato diversamente a seconda dei Cantoni: quelli che devono modificare la durata del ciclo di studi devono poter disporre di un periodo ulteriore per adeguarsi sia a livello legale e regolamentare sia sul fronte delle infrastrutture, della formazione di base e continua del personale docente come pure della loro organizzazione

¹ https://edudoc.ch/record/204356/files/Regl_Lehrdiplome_i.pdf

scolastica e amministrativa. Se il termine di attuazione dei nuovi testi di riferimento punta al rilascio dei «nuovi» attestati di maturità liceale al più tardi nel 2028 (anno scolastico 2027/2028), a questi Cantoni dovrebbe essere accordato un periodo supplementare di 5 anni, ossia fino al 2033. I membri del gruppo di progetto hanno ritenuto questi termini ragionevoli a priori, pur sapendo che numerosi fattori, non solo politici e finanziari ma anche esogeni, come i ritardi nell'edificazione delle scuole causati dai ricorsi contro le licenze edilizie, impediscono alle autorità cantonali il pieno controllo dei piani di attuazione, indipendentemente dalla loro volontà.

5 Domande per la consultazione

Le modifiche dell'RRM/ORM proposte dal gruppo di progetto riguardano gli articoli 6, 7.2 e 8 dell'RRM/ORM in vigore. Ogni modifica può essere posta in consultazione nella sua versione attuale secondo le modalità definite per l'insieme della consultazione interna, ossia:

1. Domanda concernente l'adesione alla proposta:
Siete d'accordo con la modifica proposta?
Possibili risposte: in pieno disaccordo / piuttosto in disaccordo / piuttosto d'accordo / pienamente d'accordo / nessuna risposta / non sappiamo
2. Due campi da compilare
 - a. Giustificazione/Spiegazione obbligatoria se la risposta non è «pienamente d'accordo»
 - b. Proposta di modifica/miglioramento

6 Proposte del gruppo di progetto Durata minima

Disposizioni attuali	Proposte di modifica	commenti
<p>Art. 6 Durata degli studi</p> <p>¹ La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno dodici anni.</p> <p>² Almeno gli ultimi quattro anni di studio devono essere specialmente concepiti e organizzati per la preparazione della maturità. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.</p> <p>³ Nelle scuole di maturità per adulti l'insegnamento deve avere una durata di almeno tre anni, dei quali una parte conveniente sotto forma di insegnamento diretto.</p> <p>⁴ Le scuole di maturità possono ammettere allieve e allievi provenienti da altri tipi di scuola. In questo caso le allieve e gli allievi dovranno seguire, di regola, l'insegnamento durante gli ultimi due anni precedenti la maturità.</p>	<p>Art. 6 Durata degli studi</p> <p>¹ La durata degli studi fino alla maturità deve essere di almeno quattordici anni.</p> <p>² Gli ultimi quattro anni di studio sono concepiti e organizzati per costituire un ciclo di 4 anni globale e coerente. Un ciclo di tre anni è possibile quando il settore secondario I comporta un insegnamento a carattere preliceale.</p> <p>³ invariato</p> <p>⁴ Invariato</p>	<p>Cfr. punto 4.1 del rapporto</p> <p>Cfr. punto 4.2 del rapporto</p> <p>L'insegnamento liceale è caratterizzato tra l'altro da un regolamento di riferimento (RRM) e da un PQS specifico di riferimento.</p>
<p>Art. 7 Corpo insegnante</p> <p>¹ Nel ciclo che prepara alla maturità (secondo l'articolo 6 capoverso 2 e 3) l'insegnamento è impartito da docenti in possesso di un diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità o che hanno seguito una formazione pedagogica e scientifica equivalente. Nelle discipline per le quali la formazione scientifica è acquisita nelle università, il titolo richiesto è un master universitario.</p> <p>² Nel settore secondario I a carattere preliceale, l'insegnamento può essere affidato a docenti titolari di questo settore, purché dispongano di una qualifica disciplinare confacente.</p>	<p>Art. 7 Corpo insegnante</p> <p>¹ Invariato</p> <p>² Abrogato</p>	<p>Cfr. punti 4.2 e 4.4 del rapporto</p>

Disposizioni attuali	Proposte di modifica	commenti
<p>Art. 8 Piani di studio</p> <p>L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.</p>	<p>Art. 8 Piani di studio</p> <p>L'insegnamento nelle scuole di maturità si fonda sui piani di studio di quattro anni almeno, emanati o approvati dal Cantone, che devono essere conformi al Piano quadro degli studi emanato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione per tutta la Svizzera.</p>	<p>Armonizzazione con l'articolo 6 capoverso 1</p> <p>Cfr. punti 4.1, 4.2 e 4.4 del rapporto</p>
<p>Art. 24 Diritto previgente: abrogazione</p> <p>L'ordinanza del Consiglio federale del 22 maggio 1968 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.</p>	<p>Art. 24 Diritto previgente: abrogazione</p> <p>L'ordinanza del Consiglio federale del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità è abrogata.</p>	
<p>Art. 25 Disposizioni transitorie</p> <p>a. a livello federale</p> <p>I riconoscimenti rilasciati giusta il diritto previgente rimangono validi per 8 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza.</p> <p>b. a livello intercantonale</p> <p>Il cantone deve poter dimostrare, entro otto anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p>	<p>Art. 25 Disposizioni transitorie</p> <p>a. a livello svizzero</p> <p>I riconoscimenti rilasciati giusta il regolamento del 16 gennaio 1995 rimangono validi per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>b. a livello intercantonale</p> <p>Il cantone deve poter dimostrare, entro cinque anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p> <p>c. Nuovo</p> <p>Il cantone che deve adeguare la durata minima della formazione liceale a quattro anni deve dimostrare, entro dieci anni al più tardi dall'entrata in vigore, che gli attestati di maturità, da esso rilasciati rispettivamente riconosciuti, sono conformi al presente regolamento.</p>	<p>Con questa modifica si intende ottenere una data di rilascio di tutti gli attestati di maturità liceale secondo i nuovi testi di riferimento nel 2028, partendo da un'entrata in vigore del nuovo regolamento il 1° agosto 2023.</p> <p>I Cantoni hanno 5 anni al massimo per presentare la loro domanda di riconoscimento alla Commissione svizzera di maturità (CSM) e cinque anni per rilasciare attestati di maturità secondo le nuove esigenze.</p> <p>Il 25 ottobre 2019 la CDPE ha convalidato il principio di un periodo transitorio da riconoscere ai cantoni in questione.</p> <p>La proposta consente di garantire che nel 2033 tutti gli attestati di maturità siano rilasciati secondo le nuove regolamentazioni di riferimento, anche nei quattro Cantoni interessati dalla modifica della durata minima dei loro cicli di studio liceali.</p> <p>Le modifiche proposte ai capoversi b e c devono essere armonizzate in funzione delle decisioni</p>

Disposizioni attuali	Proposte di modifica	commenti
		dell'Assemblea plenaria della CDPE e del DEFR.
Art. 25^{bis} Disposizioni transitorie per le modifiche del 14 giugno 2007	<i>Abrogato</i>	
Art.25^{ter} Disposizione transitoria per le modifiche del 21 giugno 2018	<i>Abrogato</i>	
Art. 26 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1995.	Art. 26 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2023.	